

STATUTO

**A.M.S. ACCOGLIENZA MINORI
STRANIERI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE-
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA ARSENALE
SCALA B 44/46

Numero REA: SR - 150689

Codice fiscale: 01819860899

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'Atto N.**199** Della Raccolta

STATUTO

TITOLO I. TIPO - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) - Tipo e Denominazione.

La società procede sotto la denominazione "**A.M.S. ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS**". Essa si conforma secondo il tipo di cooperativa, a mutualità prevalente, di solidarietà sociale e, come tale, la stessa rientra di diritto nella categoria delle Organizzazioni Non Lucrative di Solidarietà Sociale.

Art.2) - Norme applicabili

La società cooperativa è retta e regolata, oltre che dalle norme contenute nel presente Statuto sociale e dal redigendo Regolamento, dalla seguente normativa:

- 1) – dalle disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n.381 in tema di cooperative sociali e del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155 in tema di imprese sociali, dalle disposizioni della normativa Regionale conseguentemente applicabile, nonchè (in quanto compatibili con la tali norme) dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano i settori in cui la cooperativa stessa opera;
- 2) – dalle disposizioni del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, integrato dal D.M 18 luglio 2003 n. 266 e dalle altre dettate

in tema di ONLUS, in quanto la cooperativa sociale è di diritto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del detto D.Lgs. n.460/1997;

3) – dalle norme dettate dal Titolo VI, capo I del Codice Civile in materia di società cooperative (artt.2511 e ss.), in quanto compatibili con le suddette leggi speciali e – per quanto ivi non previsto ed in quanto compatibili – dalle disposizioni dettate in materia di società a responsabilità limitata.

Art.3) - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Siracusa all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo, il quale è abilitato al deposito delle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

La società potrà istituire o sopprimere, nei modi consentiti dalla legge, sedi secondarie con o senza stabile rappresentanza, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la

società è quello risultante dal libro dei soci.

Art.4) - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonchè negli altri casi previsti dalla legge.

TITOLO II. SCOPO E OGGETTO

Art.5) - Scopo Mutualistico

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale. Tali principi, in rapporto ai quali la cooperativa agisce, sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa perseguirà i riferiti suoi scopi attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Il tutto con l'obiettivo di conseguire le accennate finalità di solidarietà sociale (e di fornire sostegno alle persone svantaggiate ed alle loro famiglie) attraverso l'esercizio di attività (non solo economiche) nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione e formazione, in favore di anziani, di disabili e di soggetti bisognosi, socialmente emarginati e/o affetti da patologie limitanti, per assicurare loro migliori condizioni di vita (sotto il profilo morale, sociale e materiale) e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi - facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale - sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro (nel settore dei servizi sociali), remunerando l'attività lavorativa da essi prestata secondo condizioni economiche migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Lo scopo che i soci lavoratori intendono

dunque perseguire nella propria sfera individuale è anche quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la società, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

Nel caso siano ammessi anche soci fruitori o utenti, la cooperativa, nel contempo, si propone peraltro di far conseguire ai propri soci cooperatori, a condizioni migliori di quelle rinvenibili sul mercato, i servizi sociali che costituiscono l'oggetto dell'attività della cooperativa.

In ogni caso la società potrà erogare prestazioni anche nei confronti di terzi non soci ed avvalersi, nei limiti previsti dalla normativa che regola le cooperative sociali a mutualità prevalente, della collaborazione autonoma o subordinata di lavoratori non soci e delle prestazioni lavorative di soggetti non soci. Considerato infatti come la società cooperativa svolga la propria attività ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 (e dell'art. 2520, comma 2, del codice

civile), con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale, essa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. C.C.). Il tutto come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

I soci lavoratori della Cooperativa:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali in relazione al tipo e alla qualità dell'attività svolta nonché alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro necessarie alla cooperativa stessa.

Il socio lavoratore stabilisce (con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo) un

ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti, in qualsiasi forma, derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla legge. Si applica in ogni caso la Legge 3 Aprile 2001, n. 142.

La tutela dei soci cooperatori verrà esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende poi realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità e, in special modo, di volontari, dei fruitori dei servizi e degli Enti in genere aventi finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Art.6) - Oggetto

La cooperativa si propone di perseguire gli scopi sopra riferiti promuovendo ed esercitando le seguenti attività economiche:

- a) attività produttive di natura sanitaria, socio-sanitaria e/o assistenziale ovvero di carattere scolastico/educativo, culturale, formativo e/o di promozione sociale nei confronti di persone svantaggiate e, più in generale, che si trovano in una situazione di necessità o di difficoltà per i più svariati motivi (infermità, bisogno economico o psico-fisico, per essere portatori di handicap o di patologie limitanti, tossicodipendenza o alcol-dipendenza, stato di abbandono, carenza di abitazione e di lavoro, fragilità sociale, stato di detenzione, assenza di benessere fisico, psichico e sociale, vittime di discriminazioni legate alla razza e/o alla religione), così come nei confronti di soggetti o comunità di soggetti che non presentano particolari problematiche, con la finalità di svolgere un ruolo preminente di promozione alla cittadinanza attiva, un'azione di prevenzione del disagio e delle fragilità, di promozione alla coesione all'interno delle comunità. In questo senso quindi le dette attività possono essere rivolte a minori, adolescenti, giovani, adulti, anziani e più in generale alle loro famiglie. Per realizzare al meglio tale finalità la Cooperativa potrà collaborare a vario titolo e in vario modo con

altre cooperative e consorzi aventi oggetto, finalità o scopi analoghi al proprio, con organismi appartenenti al Terzo Settore, con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con le università e con le Pubbliche Amministrazioni nonchè con le imprese.

In relazione a ciò la società gestirà, in proprio o per conto di terzi:

- gestione di centri accoglienza, sportelli di informazione/consulenza, appartamenti residenziali e/o di emergenza sociale e di ogni altra tipologia di servizio volta all'assistenza, educazione, animazione, riabilitazione fisica e sociale, nonchè allo sviluppo delle autonomie di soggetti in stato di disagio psico-sociale o socio abitativo (cittadini immigrati, richiedenti e titolari di protezione internazionale, vittime della tratta e sfruttamento ex detenuti, persone senza fissa dimora, malati, etc);
- prestazione di servizi di assistenza domiciliare, semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di servizi ambulatoriali, di servizi a ciclo diurno residenziali o semi residenziali;
- organizzazione e/o prestazione di assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;

- prestazione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale e/o ad elevata integrazione socio-sanitaria di tipo assistenziale, educativo, di prevenzione, di formazione, di consulenza, di mediazione sociale, familiare, culturale e linguistica, nonché servizi di informazione e orientamento nelle seguenti aree: Area nuove povertà e disagio adulto; Area della salute mentale; Area dell'età evolutiva; Area disabilità; Area anziani; Area dipendenze; Area delle migrazioni. Inoltre potrà svolgere attività ed avviare servizi specifici nell'area dell'istruzione, compresa la gestione di scuole, nell'area della prevenzione, della formazione, consulenza orientamento ed inserimento al lavoro e nell'area della ricerca sociale e della cultura, compresa la gestione di librerie e biblioteche.
- interventi a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;
- prestazione di servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;
- prestazione di servizi di recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;

- attività di educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza e/o educative, case di riposo, case protette, comunità alloggio, residenze sanitarie assistite (RSA), comunità terapeutiche, centri di assistenza diurna, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;
- prestazione di servizi di formazione professionale nei settori dei servizi sociali;
- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;
- attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;
- attività di promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la

propria attività nei settori suindicati.

Le superiori attività saranno realizzate anche con il patrocinio, con i contributi e la collaborazione della Comunità Europea, della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri interessati, della Regione Siciliana, delle Provincie, dei Comuni, degli Istituti universitari del settore, delle ASL e degli organismi scientifici e non, nazionali ed internazionali interessati agli scopi di cui sopra.

La Cooperativa potrà altresì procedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ed all'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n.59 del 31/01/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo la costituzione di (e/o aderendo a) consorzi, società consortili ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La società può anche assumere interessenze e partecipazioni in società, anche non cooperative, o imprese di qualunque natura

aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nei limiti in cui tali partecipazioni si rivelino utili per il miglior raggiungimento dei suoi scopi ed esclusa ogni finalità di collocamento a terzi.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività economica connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché - nel rispetto ossequioso delle modalità, dei limiti e dei divieti previsti dalla Legge - compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, tra i quali:

a) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma anche in favore degli Enti cui

la cooperativa aderisce, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

b) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Essa potrà altresì compiere (dal lato passivo) le operazioni finanziarie reputate necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società potrà accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura, previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie attuali e future.

Tutte le attività sopracitate verranno svolte e promosse dalla cooperativa nei modi e nell'assoluto rispetto dei limiti previsti dalla normativa che ne disciplina l'esercizio e solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione - e/o iscrizione in appositi albi, elenchi o registri (ordinari e speciali) - eventualmente necessaria, se del caso avvalendosi, ove necessario, della collaborazione interna e/o esterna di soggetti aventi gli specifici requisiti professionali richiesti dalla Legge.

In particolare nel rispetto della normativa in tema di attività

riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali e nel rispetto della normativa che disciplina le attività di natura finanziaria ed, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, che disciplina le società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e sollecitazione del pubblico risparmio; della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia d'intermediazione finanziaria; etc.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci ovvero, nei limiti consentiti dalla legge, avvalendosi della collaborazione di terzi non soci.

TITOLO III - SOCI

Art.7) - Numero e categorie di soci.

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge nè superiore al numero

massimo consentito dalla legge affinché la cooperativa possa essere regolata dalle norme dettate in tema di società a responsabilità limitata, ove tale ultimo limite numerico venga superato si renderanno immediatamente applicabili le norme dettate in materia di società per azioni e le regole statutarie non più compatibili dovranno essere modificate con estrema sollecitudine. Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno essere non meno di tre e tutti persone fisiche; se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere ammessi come soci:

a) – le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di soci cooperatori e, dunque, "soci lavoratori" della cooperativa; precisato che, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991, alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, possono essere ammessi come soci lavoratori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al

buon funzionamento della Cooperativa.

b) possono altresì essere ammessi quali soci cooperatori, nel caso la cooperativa abbia almeno nove soci, le società cooperative sociali, nonché i consorzi di società cooperative sociali che esercitino la propria attività nel medesimo settore in cui opera la Cooperativa e che intendano, in qualità di "socio lavoratore", concorrere e collaborare al conseguimento dell'oggetto sociale prestando i propri mezzi, la propria struttura organizzativa e/o la propria forza lavoro. A ciascun socio appartenente a questa categoria, cui spetta un solo voto in assemblea a prescindere dal numero di quote effettivamente sottoscritte, è riconosciuta la facoltà di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, scegliendolo tra i componenti del proprio organo amministrativo o anche al di fuori di tale ambito. Facoltà che però può effettivamente essere esercitata solo allorché le concrete condizioni e circostanze lo consentano.

Ogni socio appartenente a questa categoria deve sottoscrivere un minimo di trenta quote.

c) – le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" o "soci fruitori" della cooperativa;

d) – i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n.

381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

e) – nel caso la cooperativa abbia almeno nove soci, le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto – ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 – il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Queste potranno entrare a far parte della cooperativa in qualità di soci sovventori. A ciascun socio appartenente a questa categoria, cui spetta un solo voto in assemblea a prescindere dal numero di quote effettivamente sottoscritte, è riconosciuta la facoltà di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, scegliendolo tra i componenti del proprio organo amministrativo o anche al di fuori di tale ambito. Facoltà che però può effettivamente essere esercitata solo allorchè le concrete condizioni e circostanze lo consentano.

Ogni socio appartenente a questa categoria deve sottoscrivere un minimo di trenta quote.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c), d) ed e) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie

sopraindicate.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa; i soggetti appartenenti alla categoria di cui alla superiore lettera "b" possono entrare a far parte della cooperativa in quanto l'attività da essi concretamente esercitata non si ponga in rapporto di effettiva concorrenza con quella della Cooperativa.

E' inoltre fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esercitino un'attività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo, che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art.8) - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, quali componenti dell'organo amministrativo della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 22 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 23 del presente Statuto:

- 1) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- 2) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso, dall'Organo Amministrativo, anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Art.9) - Soci Sovventori

Al socio sovventore spetta un solo voto in assemblea, qualunque sia il numero di quote dallo stesso sottoscritte. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Il tasso di remunerazione delle quote da essi sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori; qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso un anno dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai

sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

A ciascun socio sovventore persona giuridica spetta la facoltà di nominare un componente del Consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i componenti del proprio organo amministrativo o anche al di fuori di tale ambito. In ogni caso la nomina la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da soci cooperatori persone fisiche e/o soggetti indicati da soci cooperatori persone giuridiche.

Art.10) - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso: denominazione sociale, sede, codice fiscale, nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione;
- b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva attività svolta;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere il cui

complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del cod. civ.;

d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata con sollecitudine agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le

ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In caso di diniego, la domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti dal nuovo ammesso.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

Art.11) - Obblighi e diritti dei soci

I soci ammessi sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

E' fatto divieto al socio persona fisica di prestare lavoro

subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonchè svolgere attività concorrenti in proprio, salva espressa autorizzazione dell'organo amministrativo.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società; ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri

stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

I soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori.

Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni:

1) - i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di

distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-quinquies c.c.) sono applicabili anche ai soci volontari;

2) – le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applicano anche ai soci volontari;

3) – ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art. 2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;

4) – non si applicano ai soci volontari le norme sui “soci in prova” (art. 2527, comma 3, c.c.);

5) – anche per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art. 2530, comma 1, c.c.);

6) – si applica ai soci volontari la regola del voto capitarario (art. 2538 c.c.);

7) – della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non possono far parte i soci volontari.

TITOLO IV: RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art.12) - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

Art.13) - Recesso del socio

I soci, possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento. Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art.14) - Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere la decadenza per i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

Art.15) - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti e dalle deliberazioni ritualmente adottate dall'assemblea dei soci o dal rapporto mutualistico.
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art. 2531 c.c., o

dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo.

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 8 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

Art.16) - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno comunque chiedere di subentrare nella partecipazione al socio

defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art.17) - Liquidazione della quota

Le deliberazioni adottate in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere l'eventuale sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali altri importi previsti dalla legge e decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato il tutto, comunque, nell'assoluto rispetto della procedura e delle modalità stabilite dalla Legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante

alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio. In ogni caso (e sempre nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla Legge) l'organo amministrativo potrà, quando vi sia fondato motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

ART.18) - Trattamento dei soci

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale 'lavoratore associato', la disciplina della prestazione di

lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione ed i rapporti tra la società ed i soci in genere sono regolate da appositi regolamenti, che non possono essere deteriori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili, e che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

I detti regolamenti, salva l'osservanza dei limiti inderogabili previsti dalla Legge, possono prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con

pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabili.

TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE

Art.19) - Elementi costitutivi.

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale di Euro 100,00 (cento/00), nonchè dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale.

Nessun socio potrà possedere un numero di quote il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge. La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'effettiva iscrizione al libro dei soci.

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi

ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci cooperatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Art.20) - Conferimenti

La quota del capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versata in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini stabiliti dall'organo amministrativo contestualmente alla sottoscrizione o anche successivamente (secondo le necessità della società) e, in difetto, in quattro rate di eguale importo, con scadenza trimestrale (ogni tre mesi) a far data dal giorno di effettivo ingresso del socio nella compagine sociale.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante

conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Art.21) - Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art.22) - Alienazione delle quote

Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art.23 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio e degli eventuali allegati previsti dalla legge, il tutto da compilarsi con criteri di oculata prudenza nel rispetto delle norme inderogabili e redige la relativa relazione indicando specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

In particolare gli amministratori (ed i sindaci se nominati) documentano – in tale relazione sulla gestione (e nella relazione dei sindaci) – i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice

civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono nel dettaglio evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale (eventualmente, se del caso, evidenziando le percentuali di impiego dei soci lavoratori nel conseguimento dell'oggetto sociale);
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;

b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

d) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il

bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti in alternativa a ciò, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti all'art. 2529 c. c.;

e) ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e nel tassativo rispetto delle previsioni del 3° comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a scopi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che approva il bilancio.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla

destinazione di cui alle lettere c), d) e) ed f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o, fatto salvo in tal caso anche quanto indicato alla lettera a), a quello previsto dalla lettera f).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società, comunque nel rispetto dell'art. 2545-sexies c.c.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel bilancio ai sensi dell'art. 2545-sexies comma 2, c.c. come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni, l'assemblea dei soci potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) la ripartizione a ciascun socio in alternativa:

1) mediante distribuzione in denaro o in natura;

- 2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO VII: ORGANI SOCIALI

Art.24) - Organi

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo ed il Legale Rappresentante;
- c) il Sindaco unico, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorioità;
- d) il revisore se nominato.

Art.25) - Assemblee

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo di convocazione (presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia), la data della prima e della seconda convocazione (che deve essere fissata non prima del giorno successivo alla prima), da trasmettersi a mezzo lettera raccomandata con avviso o ricevuta di ricevimento (o anche a mani) - ovvero con altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione - da spedirsi almeno otto giorni

prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori (nonchè il Sindaco ed il Revisore, se nominati) siano presenti o informati dell'adunanza.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art.26) - Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo (e, se dovesse ritenerlo utile, anche quello preventivo), destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli eventuali emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale; determina la retribuzione annuale del sindaco e del Revisore (per l'intera durata del loro incarico) in occasione della relativa nomina;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e del Sindaco;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

L'assemblea delibera altresì sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può essere aumentato (a non più di centoottanta giorni dalla detta chiusura) qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tali casi l'organo amministrativo segnalerà nella relazione di cui all'art.2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal sindaco, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le proposte di delibera oggetto della futura assemblea, con particolare riferimento al progetto di bilancio, devono essere illustrate dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art.27) - Costituzione e quorum deliberativi

L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; per deliberare modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla Legge o dal presente Statuto sociale, occorrerà però in ogni caso il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai soci.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti

dei soci cooperatori risultanti dal Libro dei Soci.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Sono fatti salvi gli eventuali diversi quorum deliberativi previsti da norme inderogabili.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per appello nominale, comunque sempre con scrutinio palese.

Art.28) - Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. Non è ammesso il voto segreto.

Hanno diritto al voto nelle assemblee tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Ai soci persone giuridiche è attribuito un solo voto, qualunque sia il numero di quote sottoscritte.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea anche da altra persona fisica anche non socia; ogni delegato non può rappresentare più di tre soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

Art.29) - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea, è presieduta dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in mancanza, da altra persona eletta dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Art.30) - Organo Amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati dalla legge (o dal presente statuto sociale) all'Assemblea dei soci.

La società è amministrata da un Amministratore unico ovvero da un Consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, il cui numero viene determinato dall'assemblea all'atto della relativa nomina; qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da quattro membri e solo nel caso di delibere assunte in seno a sedute consiliari totalitarie, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato (sino a revoca o dimissioni) ovvero per il minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della relativa nomina.

La cessazione dell'amministratore unico per dimissioni o per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui il nuovo organo amministrativo sia stato ricostituito. Alla stessa maniera, la cessazione dei componenti del Consiglio amministrazione per scadenza del termine ha effetto solo allorchè il nuovo organo amministrativo sia stato ricostituito.

Il componente del Consiglio di amministrazione che rinunzi all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione; la rinunzia ha effetto immediato, se rimane in

carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, solo dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decade l'intero consiglio. In questo caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione ovvero dal sindaco unico (se nominato), il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art.31) - IL Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice-presidente (che sostituisce il presidente nei casi di sua assenza o impedimento).

Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti (amministratori delegati). In tal caso il consiglio medesimo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; esso può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le

attribuzioni indicate dall'art. 2381 nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente (o in sua assenza o impedimento dal vice presidente) tutte le volte nelle quali a suo avviso vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal sindaco (ove nominato).

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed il sindaco effettivo (se nominato) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale ovvero nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione (nell'ambito di tutto il territorio Italiano).

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

La riunione può anche svolgersi in teleconferenza, nel rispetto delle modalità tutto all'uopo previste dalla legge. In tali casi la presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione e devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono sempre prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione della legge o del presente statuto. Il voto non può

essere dato per rappresentanza. Esse devono risultare da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

Art.32) - Il Legale Rappresentante

La rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio (di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa), nonché la firma sociale, è affidata all'amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì agli amministratori delegati ai sensi dell'articolo precedente, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

Il Legale rappresentante della società è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione, nonché institori e procuratori speciali della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue

mansioni spettano al Vice Presidente.

Art.33) - Il Sindaco

Il Sindaco, quando la sua nomina è obbligatoria ai sensi di legge o quando i soci delibereranno di nominarlo nonostante la non obbligatorietà, è eletto dall'assemblea dei soci che determina anche il compenso dovutogli per l'intera durata dell'incarico. Il sindaco dura in carica tre anni, sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio relativo all'ultimo anno della carica ed è rieleggibile.

Il Sindaco, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, compresa la revisione legale dei conti qualora non sia stato nominato un revisore.

Il Sindaco, può in ogni momento provvedere ad atti di ispezione e controllo e deve effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale ai sensi si legge.

In sede di assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio

l'organo amministrativo ed il sindaco devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

Art.33) - Il Controllo legale

La revisione legale dei conti, quando obbligatoria per legge, o comunque deliberata dall'Assemblea dei soci, ove non sia stata demandata al Sindaco, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi

TITOLO: VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.35) - Liquidatori

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545-duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori - da scegliersi preferibilmente fra i soci - determinandone i poteri.

Art.36) - Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e

dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per
l'intero valore nominale;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci
ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 28, lett.

c) e dell'eventuale sovrapprezzo;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31/1/1992 n. 59.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.37) - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno della società e,
soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci
- determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento
dell'attività mutualistica - il Consiglio di Amministrazione potrà
(o, nei casi in cui ciò sia necessario per legge, dovrà) elaborare
appositi regolamenti sottoponendoli all'assemblea dei soci che li
approverà con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art.38) - Principi mutualistici

I principi in materia di remunerazione del capitale, di
indivisibilità delle riserve, di devoluzione del patrimonio
residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

La società si conforma secondo il tipo della Cooperativa a mutualità prevalente, pertanto, ove già non espressamente previste, sin intendono qui di seguito riportate tutte le relative prescrizioni e limitazioni con particolare riferimento agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile (ed eventuali successive modificazioni); tali prescrizioni e limitazioni dovranno essere comunque rispettate anche in presenza di norme statutarie o regolamentari eventualmente difformi.

L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmente i parametri e procederà agli altri adempimenti conseguenti alla natura ed allo scopo della presente cooperativa (sociale a mutualità prevalente).

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-octies del Codice civile.

Art.38) - Norme finali

Nel caso che la cooperativa - essendo variate la composizione della compagine sociale e/o le dimensioni dell'impresa sociale (o per essersi comunque concretizzate altre fattispecie a tal fine rilevanti) - non potesse essere più regolata dalle norme relative alla s.r.l., dovendosi dunque conformare a quelle della s.p.a.,

l'organo amministrativo dovrà immediatamente convocare
l'assemblea per procedere alla modifiche statutarie conseguenti
e dar luogo senza indugio agli altri adempimenti per ciò
necessari.

F.to: Peluso Maria F.to: Salvatore Giuseppe Cappellano F.to:

Davide Raccuglia F.to: Angelo Lazzara Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art.
22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82 che si
trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle
Imprese.

Esente da bollo